

Codice A1706B

D.D. 29 marzo 2022, n. 266

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.1.1 Formazione in campo agricolo e forestale - Azione 1 - Formazione professionale in campo agricolo. Bando (n. 3/2021). Modifica alla D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021. Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno.



ATTO DD 266/A1706B/2022

DEL 29/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.1.1 Formazione in campo agricolo e forestale – Azione 1 - Formazione professionale in campo agricolo. Bando (n. 3/2021). Modifica alla D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021. Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno.

Richiamata la Misura 1, Operazione 1.1.1 “Formazione professionale in campo agricolo e forestale”, Azione 1 “Formazione professionale in campo agricolo” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, recepita dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 30-4264 del 03/12/2021;

Viste:

- la D.G.R. n. 29 - 3652 del 18.7.2016, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative ed i criteri per l'applicazione della Misura;
- la D.G.R. n. 43 – 4411 del 22.12.2021, con cui la Giunta regionale ha disposto l'attivazione, per l'anno 2021, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione prima citata, di un Bando per l'Operazione 1.1.1 1 “Formazione professionale in campo agricolo e forestale” – Azione 1 “Formazione professionale in campo agricolo” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte, con una dotazione finanziaria complessiva di € 1.000.000,00 (€ 431.200,00 di quota di cofinanziamento UE, € 398.160,00 di quota di cofinanziamento Stato ed € 170.640,00 di quota di cofinanziamento regionale);
- la D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021, con cui:
- è stato approvato, per l'anno 2021, un Bando (n. 3/2021- di seguito denominato “Bando”) per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 1, Operazione 1.1.1 “Formazione in campo agricolo e forestale”, Azione 1 “Formazione professionale in campo agricolo”, con una

dotazione finanziaria complessiva di € 1.000.000,00

- è stato individuato alle ore 23.59 del 31 marzo 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande a valere su tale Bando;

Considerato che, successivamente all'approvazione del suddetto Bando, è emersa la necessità di meglio specificare alcune delle disposizioni in esso contenute, ed in particolare quelle di cui ai Paragrafi 13.1 (Requisiti delle unità formative/corsi in aula), 21 (Commissione per la valutazione delle domande di sostegno), 24 (Comunicazione di avvio del corso), 26 (Registro delle presenze di partecipanti e docenti), 29 (Istruttoria della comunicazione di avvio del corso), 31.1. (Impegni essenziali), 31.2 (Impegni accessori), 38 (Proroghe) e 39.1 (Definizione di variante);

Le relative modifiche sono elencate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui lo stesso fa parte integrante e sostanziale.

Tenuto inoltre conto che, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore, alcuni dei potenziali richiedenti il sostegno finanziario oggetto del medesimo Bando hanno chiesto una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande, oggi individuato alle ore 23.59 del 31.3.2022, soprattutto in ragione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica COVID che, di fatto, ha rallentato la fase di raccolta e di analisi dei fabbisogni formativi e valutato di accogliere le richieste in questione, ritenendo congrua una proroga di 30 giorni;

Ritenuto pertanto di approvare:

- a. le modifiche ai Paragrafi 13.1, 21, 24, 26, 29, 31.1, 31.2, 38 e 39.1 del Bando, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui lo stesso fa parte integrante e sostanziale, modificando conseguentemente l'Allegato A alla D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021;
- b. di individuare alle ore 23.59 del 30.4.2022, invece che al 31.3.2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno riferito al medesimo Bando, modificando conseguentemente sia la D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021, sia il Paragrafo 6 del Bando, nel quale il suddetto termine è riportato;

Ritenuto infine che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Richiamati i seguenti riferimenti normativi: - articoli 4 e 17 del D.lgs.165/2001; - articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23; - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; - D.G.R. n. 29 - 3652 del 18.7.2016; - D.G.R. n. 43 - 4411 del 22.12.2021;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni di cui in premessa, di approvare:

- a. le modifiche ai Paragrafi 13.1 (Requisiti delle unità formative/corsi in aula), 21 (Commissione per la valutazione delle domande di sostegno), 24 (Comunicazione di avvio del corso), 26

(Registro delle presenze di partecipanti e docenti), 29 (Istruttoria della comunicazione di avvio del corso), 31.1. (Impegni essenziali), 31.2 (Impegni accessori), 38 (Proroghe) e 39.1 (Definizione di variante) del Bando 3/2021 relativo alla Misura 1 - Operazione 1.1.1 Formazione in campo agricolo e forestale – Azione 1 - Formazione professionale in campo agricolo di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui lo stesso fa parte integrante e sostanziale, modificando conseguentemente l'Allegato A alla D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021, di approvazione del Bando;

- b. di individuare alle ore 23.59 del 30.4.2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno riferito al medesimo Bando, modificando conseguentemente sia la D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021, sia il Paragrafo 6 del Bando, nel quale il suddetto termine è riportato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente"; ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

L'Estensore
Sergio De Caro

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

Misura 1 - Operazione 1.1.1 "Formazione professionale in campo agricolo e forestale" - Azione 1 "Formazione professionale in campo agricolo"

Bando 3/2021

(D.D. n. 1174/A1706B del 31.12.2021)

MODIFICHE

Par.	Testo attuale	Testo modificato
13.1	<p>La durata dei corsi può variare da 4 ore fino a 60 ore, comprese le eventuali attività pratiche o visite guidate. La durata delle singole lezioni (Moduli) può variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore. Nel caso di lezioni di durata superiore alle 4 ore, deve essere adottato l'orario spezzato, con un intervallo di almeno un'ora tra le due sessioni formative.</p> <p>I corsi non possono essere erogati nei giorni festivi e nel periodo natalizio, dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.</p> <p>Ai fini del finanziamento previsto dal presente Bando, il numero di partecipanti può essere compreso da un minimo di 7 ad un massimo di 30. Il numero di partecipanti attesi da indicare nella domanda di sostegno deve pertanto essere compreso in questo intervallo. E' possibile attivare corsi che prevedano la presenza di un numero massimo di 40 partecipanti, fermo restando che, in ogni caso, l'importo massimo del contributo è calcolato sulla base del numero di partecipanti stimato, per l'unità formativa, nella domanda di sostegno.</p> <p>Ai corsi non sono ammessi uditori non iscritti e/o non compresi nelle categorie dei destinatari specificate nella rispettiva Scheda Unità Formativa.</p> <p>I corsi organizzati con attività didattica in aula possono comprendere attività pratiche quali esercitazioni, dimostrazioni, lezioni in campo, visite guidate, o altre modalità innovative di cui al Paragrafo 12, lett. c), strettamente connesse con le attività didattiche. Le ore dedicate a tali attività sono conteggiate per un massimo di otto ore giornaliere e</p>	<p>La durata dei corsi può variare da 4 ore fino a 60 ore, comprese le eventuali attività pratiche o visite guidate. La durata delle singole lezioni (Moduli) può variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore. Nel caso di lezioni di durata superiore alle 4 ore, deve essere adottato l'orario spezzato, con un intervallo di almeno un'ora tra le due sessioni formative.</p> <p>I corsi non possono essere erogati nei giorni festivi e nel periodo natalizio, dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.</p> <p>Ai fini del finanziamento previsto dal presente Bando, il numero di partecipanti può essere compreso da un minimo di 7 ad un massimo di 30. Il numero di partecipanti attesi da indicare nella domanda di sostegno deve pertanto essere compreso in questo intervallo. E' possibile attivare corsi che prevedano la presenza di un numero massimo di 40 partecipanti, fermo restando che, in ogni caso, l'importo massimo del contributo è calcolato sulla base del numero di partecipanti stimato, per l'unità formativa, nella domanda di sostegno.</p> <p>Ai corsi non sono ammessi uditori non iscritti e/o non compresi nelle categorie dei destinatari specificate nella rispettiva Scheda Unità Formativa. Per ciascun modulo/argomento è ammessa la presenza in aula del solo docente indicato nella Scheda Unità Formativa, con esclusione di ulteriori e diverse figure (codocenti, assistenti, ecc.).</p> <p>I corsi organizzati con attività didattica in aula possono comprendere attività pratiche quali esercitazioni, dimostrazioni,</p>

	<p>non possono superare un terzo delle ore complessive di durata del corso Per tali corsi dovrà in ogni caso essere assicurata una specifica professionalità o esperienza dei docenti, in dipendenza degli argomenti trattati.</p> <p>Al termine dei corsi deve obbligatoriamente essere prevista una prova di valutazione degli apprendimenti in esito rivolta a ciascun allievo.</p> <p>Il prestatore del servizio di formazione è tenuto a rilasciare un attestato di frequenza e profitto con superamento della prova (o di sola frequenza, in caso di mancato superamento della prova finale). Tale attestato, così come tutto il materiale didattico eventualmente consegnato, deve essere conforme agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento di esecuzione UE n. 804/2014.</p> <p>Il mancato superamento della prova di valutazione finale da parte dell'allievo non incide sul contributo erogabile.</p> <p>Per le iniziative formative finanziate al 100% del costo standard, la partecipazione al corso da parte del destinatario deve essere a titolo gratuito.</p> <p>Per le iniziative formative finanziate al 60% o al 70% del costo standard, il destinatario persona fisica (o il datore di lavoro del destinatario persona fisica) partecipa ai costi del corso con una quota a concorrenza del costo standard, al netto dell'IVA, corrispondendola al prestatore del servizio di formazione a seguito di emissione di fattura da parte di quest'ultimo. Sia la fattura emessa dal prestatore sia la relativa quietanza di pagamento devono essere allegati alla domanda di pagamento riferita alla pertinente unità formativa. La quota di cofinanziamento prevista per il destinatario non può in ogni caso eccedere la pertinente percentuale del costo standard.</p>	<p>lezioni in campo, visite guidate, o altre modalità innovative di cui al Paragrafo 12, lett. c), strettamente connesse con le attività didattiche. Le ore dedicate a tali attività sono conteggiate per un massimo di otto ore giornaliere e non possono superare un terzo delle ore complessive di durata del corso Per tali corsi dovrà in ogni caso essere assicurata una specifica professionalità o esperienza dei docenti, in dipendenza degli argomenti trattati.</p> <p>Le ore di lezione delle singole materie devono essere tenute da un unico docente</p> <p>Al termine dei corsi deve obbligatoriamente essere prevista una prova di valutazione degli apprendimenti in esito rivolta a ciascun allievo.</p> <p>Il prestatore del servizio di formazione è tenuto a rilasciare un attestato di frequenza e profitto con superamento della prova (o di sola frequenza, in caso di mancato superamento della prova finale). Tale attestato, così come tutto il materiale didattico eventualmente consegnato, nonché la cartellonistica di riferimento, devono essere conformi agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento di esecuzione UE n. 804/2014.</p> <p>Il mancato superamento della prova di valutazione finale da parte dell'allievo non incide sul contributo erogabile.</p> <p>Per le iniziative formative finanziate al 100% del costo standard, la partecipazione al corso da parte del destinatario deve essere a titolo gratuito.</p> <p>Per le iniziative formative finanziate al 60% o al 70% del costo standard, il destinatario persona fisica (o il datore di lavoro del destinatario persona fisica) partecipa ai costi del corso con una quota a concorrenza del costo standard, al netto dell'IVA, corrispondendola al prestatore del servizio di formazione a seguito di emissione di fattura da parte di quest'ultimo. Sia la fattura emessa dal prestatore sia la relativa quietanza di pagamento devono essere allegati alla domanda di pagamento riferita alla pertinente unità formativa. La quota di cofinanziamento prevista per il destinatario non può in ogni caso eccedere la pertinente percentuale del costo standard.</p>
21.	La Commissione per la valutazione delle domande di sostegno è individuata dal Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo	La Commissione per la valutazione delle domande di sostegno è individuata dal Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo

<p>ed è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) due esperti di valutazione di Progetti Formativi, designati ove possibile dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte; c) due esperti di contenuto e giuridici-amministrativi, individuati tra i funzionari in servizio presso la Direzione regionale Agricoltura e Cibo e i rispettivi Settori. <p>In applicazione della Misura 7.1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 della Regione Piemonte, la Commissione è integrata da un funzionario designato tra i componenti dello staff della Direzione Agricoltura e Cibo. Assiste ai lavori della Commissione un funzionario della medesima Direzione in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto.</p> <p>Per ciascuna domanda di sostegno ammessa alla fase di valutazione, la Commissione valuta preliminarmente la coerenza delle unità formative/corsi con la FA ed il fabbisogno formativo indicato.</p> <p>Il relativo verbale è trasmesso al Responsabile del Procedimento per le comunicazioni di cui all'articolo 10 bis della l.r. 241/1990 e s.m.i. relativamente alle unità formative/corsi non ammissibili a finanziamento in quanto ritenuti incoerenti rispetto al fabbisogno formativo indicato.</p> <p>La Commissione esamina le eventuali osservazioni trasmesse, decidendo in via definitiva. Il Responsabile del Procedimento effettua le relative comunicazioni agli interessati.</p> <p>La Commissione esamina quindi in modo comparativo i Progetti Formativi annessi alle domande di sostegno, al netto delle unità formative non ammesse, sulla base dei criteri di selezione di cui al Paragrafo 22, assegnando i relativi punteggi.</p> <p>Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione richiede chiarimenti o integrazioni in merito alle domande e ai relativi allegati tramite gli Uffici del Settore del Responsabile del procedimento. In caso di richieste di chiarimenti o integrazioni, i termini procedurali sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 e s.m.i.</p> <p>Alla chiusura dei lavori, la Commissione trasmette tempestivamente</p>	<p>ed è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) due esperti di valutazione di Progetti Formativi, designati ove possibile dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte; c) due esperti di contenuto e giuridici-amministrativi, individuati tra i funzionari in servizio presso la Direzione regionale Agricoltura e Cibo e i rispettivi Settori. <p>In applicazione della Misura 7.1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 della Regione Piemonte, la Commissione è integrata da un funzionario designato tra i componenti dello staff della Direzione Agricoltura e Cibo. Assiste ai lavori della Commissione un funzionario della medesima Direzione in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto.</p> <p>Per ciascuna domanda di sostegno ammessa alla fase di valutazione, la Commissione valuta preliminarmente la coerenza delle unità formative/corsi con la FA ed il fabbisogno formativo indicato.</p> <p>Il relativo verbale è trasmesso al Responsabile del Procedimento per le comunicazioni di cui all'articolo 10 bis della l.r. 241/1990 e s.m.i. relativamente alle unità formative/corsi non ammissibili a finanziamento in quanto ritenuti incoerenti rispetto al fabbisogno formativo indicato.</p> <p>La Commissione esamina le eventuali osservazioni trasmesse, decidendo in via definitiva. Il Responsabile del Procedimento effettua le relative comunicazioni agli interessati.</p> <p>La Commissione esamina quindi in modo comparativo i Progetti Formativi annessi alle domande di sostegno, al netto delle unità formative non ammesse, sulla base dei criteri di selezione di cui al Paragrafo 22, assegnando i relativi punteggi.</p> <p>Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione richiede chiarimenti o integrazioni in merito alle domande e ai relativi allegati tramite gli Uffici del Settore del Responsabile del procedimento. In caso di richieste di chiarimenti o integrazioni, i termini procedurali sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 e s.m.i.</p> <p>Alla chiusura dei lavori, la Commissione trasmette tempestivamente</p>
--	--

	<p>al Responsabile del procedimento il verbale conclusivo, cui è allegato l'elenco dei richiedenti valutati, ordinati in una graduatoria provvisoria, con i relativi punteggi e l'importo del rispettivo contributo. Le domande di sostegno che non raggiungono un punteggio minimo di 40 punti non sono inserite in graduatoria.</p> <p>Il Responsabile del procedimento acquisisce il verbale dei lavori della Commissione ed effettua la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i. concedendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni in ordine al punteggio assegnato entro dieci giorni dalla comunicazione.</p> <p>Le osservazioni eventualmente pervenute entro i termini sono valutate dalla Commissione, che decide in via definitiva redigendo specifico verbale. In caso di accoglimento e di modifica della valutazione già assunta, la Commissione procede all'elaborazione della graduatoria definitiva. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il verbale conclusivo dei lavori della Commissione, dà atto con proprio provvedimento della graduatoria definitiva così elaborata e dispone l'ammissione a finanziamento dandone comunicazione agli interessati.</p> <p>A parità di punteggio, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo complessivo ammesso dei Progetti Formativi, tali risorse sono ripartite in proporzione all'importo ammesso del singolo Progetto Formativo. L'importo così rideterminato verrà comunicato agli Enti beneficiari interessati i quali dovranno rimodulare il Progetto Formativo, fermo restando il mantenimento delle condizioni sulla base delle quali il Progetto è stato valutato.</p>	<p>al Responsabile del procedimento il verbale conclusivo, cui è allegato l'elenco dei richiedenti valutati, ordinati in una graduatoria provvisoria, con i relativi punteggi e l'importo del rispettivo contributo. Le domande di sostegno che non raggiungono un punteggio minimo di 40 punti non sono inserite in graduatoria.</p> <p>Il Responsabile del procedimento acquisisce il verbale dei lavori della Commissione ed effettua la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i. concedendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni in ordine al punteggio assegnato entro dieci giorni dalla comunicazione.</p> <p>Le osservazioni eventualmente pervenute entro i termini sono valutate dalla Commissione, che decide in via definitiva redigendo specifico verbale. In caso di accoglimento e di modifica della valutazione già assunta, la Commissione procede all'elaborazione della graduatoria definitiva, tenendo conto della disponibilità finanziaria per Focus Area. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il verbale conclusivo dei lavori della Commissione, dà atto con proprio provvedimento della graduatoria definitiva così elaborata e dispone l'ammissione a finanziamento dandone comunicazione agli interessati.</p> <p>A parità di punteggio, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo complessivo ammesso dei Progetti Formativi, tali risorse sono ripartite in proporzione all'importo ammesso del singolo Progetto Formativo. L'importo così rideterminato verrà comunicato agli Enti beneficiari interessati i quali dovranno rimodulare il Progetto Formativo, fermo restando il mantenimento delle condizioni sulla base delle quali il Progetto è stato valutato.</p>
<p>24.</p>	<p>I prestatori dei servizi di formazione sono tenuti a comunicare l'avvio di ciascun corso almeno 10 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell'inizio dello stesso.</p> <p>La comunicazione, che avviene attraverso l'applicativo di cui al Paragrafo 23, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi agli iscritti al corso (nominativo, codice fiscale, ragione sociale, partita IVA, sede legale e operativa, sussistenza laP, codice ATECO del datore di lavoro, numero totale addetti); • il calendario delle lezioni (luogo, data, orario), con l'indicazione dei rispettivi contenuti 	<p>I prestatori dei servizi di formazione sono tenuti a comunicare l'avvio di ciascun corso almeno 10 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell'inizio dello stesso.</p> <p>La comunicazione, che avviene attraverso l'applicativo di cui al Paragrafo 23, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi agli iscritti al corso (nominativo, codice fiscale, ragione sociale, partita IVA, sede legale e operativa, sussistenza laP, codice ATECO del datore di lavoro, numero totale addetti); • il calendario delle lezioni (luogo, data, orario), con l'indicazione dei rispettivi contenuti

	<ul style="list-style-type: none"> • i nominativi dei docenti; • la sede di svolgimento del corso; <p>Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 13.1, il numero degli iscritti così comunicato può differire da quello indicato nella domanda di sostegno.</p> <p>All'atto dell'iscrizione, i destinatari della formazione non presenti in anagrafe agricola sono tenuti a fornire al prestatore dei servizi di formazione idonea documentazione che ne attesti la condizione di "destinatario della formazione agricola", come definita al Paragrafo 4 del Bando.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i nominativi dei docenti; • la sede di svolgimento del corso; <p>Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 13.1, il numero degli iscritti così comunicato può differire da quello indicato nella domanda di sostegno.</p> <p>Per ciascun modulo/argomento deve essere comunicato il nominativo del solo docente indicato nella Scheda Unità Formativa, fatte salve le eventuali variazioni di cui al Paragrafo 25, con esclusione di ulteriori e diverse figure (co-docenti, assistenti, ecc.), comunque non ammessi in aula.</p> <p>All'atto dell'iscrizione, i destinatari della formazione non presenti in anagrafe agricola sono tenuti a fornire al prestatore dei servizi di formazione idonea documentazione che ne attesti la condizione di "destinatario della formazione agricola", come definita al Paragrafo 4 del Bando.</p>
<p>26.</p>	<p>Salvo che per le unità formative interamente in FAD, per tutte le giornate di corso, il prestatore di servizi deve utilizzare un registro delle presenze di partecipanti e docenti completo di tutte le lezioni.</p> <p>Per ciascuna lezione, il registro riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo e firma del docente; - nominativi dei partecipanti e orario di ingresso e uscita, con le rispettive firme. <p>Al termine di ogni lezione, il referente del corso o il docente in sua vece, per i partecipanti non presenti, dovrà apporre la dicitura "ASSENTE" al posto della firma.</p> <p>Tale registro è ottenuto esclusivamente mediante la specifica funzionalità dell'applicativo di cui al Paragrafo 23. Ai fini della regolarità della rendicontazione, il prestatore di servizi deve procedere alla stampa del registro da applicativo prima dello svolgimento della prima lezione del corso. Il registro così stampato dovrà essere obbligatoriamente utilizzato fino al termine del corso. Eventuali nuovi iscritti dovranno essere inseriti manualmente, tracciando sempre manualmente presenze ed assenze.</p>	<p>Salvo che per le unità formative interamente in FAD, per tutte le giornate di corso, il prestatore di servizi deve utilizzare un registro delle presenze di partecipanti e docenti completo di tutte le lezioni.</p> <p>Per ciascuna lezione, il registro riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo e firma del docente; - nominativi dei partecipanti e orario di ingresso e uscita, con le rispettive firme. <p>Al termine di ogni sessione, meridiana e/o antimeridiana, per i partecipanti non presenti dovrà essere apposta la dicitura "ASSENTE" al posto della firma.</p> <p>Tale registro è ottenuto esclusivamente mediante la specifica funzionalità dell'applicativo di cui al Paragrafo 23. Ai fini della regolarità della rendicontazione, il prestatore di servizi deve procedere alla stampa del registro da applicativo prima dello svolgimento della prima lezione del corso. Il registro così stampato dovrà essere obbligatoriamente utilizzato fino al termine del corso. Eventuali nuovi iscritti dovranno essere inseriti manualmente, tracciando sempre manualmente presenze ed assenze.</p>
<p>29.</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 30, all'atto della trasmissione della comunicazione di avvio del corso, il Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo verifica la corrispondenza dei dati così comunicati a quelli riportati nella</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 30, all'atto della trasmissione della comunicazione di avvio del corso, il Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo verifica la corrispondenza dei dati così comunicati a quelli riportati nella</p>

	<p>Scheda Unità Formativa riferita al corso. Esclusivamente nel caso in cui vi sia esatta coincidenza tra tali dati, il medesimo Settore comunica al prestatore di servizi la conformità del corso entro la data del suo avvio. In presenza di qualsiasi difformità, la relativa istruttoria è differita e viene effettuata unitamente a quella della rispettiva domanda di pagamento. In tale ipotesi, il prestatore di servizi realizza a proprio rischio l'attività formativa avviata.</p> <p>Il Settore competente, qualora riscontri il mancato rispetto del termine di cui al Paragrafo 24, invita il prestatore di servizi a ricalendarizzare l'attività formativa, salva l'applicazione delle riduzioni di cui al Paragrafo 36.</p>	<p>Scheda Unità Formativa riferita al corso. Esclusivamente nel caso in cui vi sia esatta coincidenza tra tali dati, il medesimo Settore comunica al prestatore di servizi la conformità del corso entro la data del suo avvio. In presenza di qualsiasi difformità, la relativa istruttoria è differita e viene effettuata unitamente a quella della rispettiva domanda di pagamento. In tale ipotesi, il prestatore di servizi realizza a proprio rischio l'attività formativa avviata.</p> <p>Il Settore competente, qualora riscontri il mancato rispetto del termine di cui al Paragrafo 24, invita il prestatore di servizi a ricalendarizzare l'attività formativa, salva l'applicazione delle riduzioni di cui al Paragrafo 36.</p>
<p>31.1</p>	<p>Sono impegni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno; ● consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli uffici e alle sedi formative del beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche e i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda di sostegno è respinta qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario (o a chi ne fa le veci). La domanda è altresì respinta qualora la medesima fattispecie riguardi un componente dell'ATI o ATS; ● realizzare gli interventi formativi come ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate; ● realizzare gli interventi formativi nei tempi previsti, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi del Paragrafo 38; ● allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata, incompleta o tardiva presentazione della documentazione richiesta può comportare la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda; ● presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 30 settembre 2023; ● non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti 	<p>Sono impegni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno; ● consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli uffici e alle sedi formative del beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche e i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda di sostegno è respinta qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario (o a chi ne fa le veci). La domanda è altresì respinta qualora la medesima fattispecie riguardi un componente dell'ATI o ATS; ● realizzare gli interventi formativi come ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate; ● realizzare gli interventi formativi nei tempi previsti, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi del Paragrafo 38; ● allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata, incompleta o tardiva presentazione della documentazione richiesta può comportare la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda; ● presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 30 settembre 2023; ● non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti

	con fondi comunitari, nazionali e regionali.	con fondi comunitari, nazionali e regionali.
31.2	<p>Sono impegni accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di appositi loghi da utilizzare su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita, ivi compreso l'attestato di frequenza e profitto, prevista nel Progetto Formativo; • presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla conclusione delle attività informative previste dal Progetto Formativo, ferma restando la scadenza ultima del 30 settembre 2023. • realizzare tutte le attività formative previste dal Progetto Formativo ammesso a finanziamento. <p>Le modalità di applicazione delle conseguenti riduzioni sono definite nel provvedimento di cui al Paragrafo 36.</p>	<p>Sono impegni accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di appositi loghi da utilizzare su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita, ivi compreso l'attestato di frequenza e profitto, prevista nel Progetto Formativo; • presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla conclusione delle attività informative previste dal Progetto Formativo, ferma restando la scadenza ultima del 30 settembre 2023. • realizzare tutte le attività formative previste dal Progetto Formativo ammesso a finanziamento; • realizzare almeno il 60 per cento degli interventi formativi come da progetto formativo ammesso a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate. <p>Le modalità di applicazione delle conseguenti riduzioni sono definite nel provvedimento di cui al Paragrafo 36.</p>
38	<p>Trattandosi di Operazione gestita nel periodo transitorio di cui al Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, la data di termine attività, individuata al 30.6.2023, è da ritenersi tassativa. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere eventualmente concesse, per tutti i beneficiari, con provvedimento del Responsabile del Procedimento competente.</p>	<p>Trattandosi di Operazione gestita nel periodo transitorio di cui al Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, la data di termine attività, individuata al 30.6.2023, è da ritenersi suscettibile di una sola proroga, per non oltre 6 mesi. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere eventualmente concesse, per tutti i beneficiari, con provvedimento del Responsabile del Procedimento competente.</p>
39.1	<p>Sono considerate varianti e sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto disposto dal Paragrafo 39.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione di un corso con un diverso corso (diverso per titolo e/o materie di trattazione rispetto a quello indicato nella Scheda Unità Formativa presentata) imputato alla medesima FA e per il medesimo o inferiore importo di contributo; - la variazione della sede di un corso, quando la nuova sede sia collocata in una Provincia diversa da quella indicata nella Scheda Unità Formativa presentata. <p>Non sono ammesse varianti che implichino l'imputazione di un corso</p>	<p>Sono considerate varianti e sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto disposto dal Paragrafo 39.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione di un corso con un diverso corso (diverso per titolo e/o materie di trattazione rispetto a quello indicato nella Scheda Unità Formativa presentata) imputato alla medesima FA e per il medesimo o inferiore importo di contributo; - la variazione della sede di un corso, quando la nuova sede sia collocata in una Provincia diversa da quella indicata nella Scheda Unità Formativa presentata. <p>Non sono ammesse varianti che implichino l'imputazione di un</p>

<p>ad una FA diversa da quella di riferimento del corso sostituito. Non sono considerate varianti le variazioni di cui al Paragrafo 25, gli accorpamenti di singoli corsi in un corso unico o la suddivisione di un corso in più corsi, né l'eliminazione di un corso senza la sua sostituzione.</p> <p>Tutte le spese sostenute in relazione ad attività previste in una domanda di variante non ancora approvata non sono riconosciute.</p> <p>Non sono comunque autorizzate varianti che determinino una variazione in aumento del contributo concesso per singola FA o una riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima utile al finanziamento.</p> <p>Eventuali maggiori spese derivanti da una variante approvata restano a totale carico del richiedente.</p>	<p>corso ad una FA diversa da quella di riferimento del corso sostituito. Non sono considerate varianti le variazioni di cui al Paragrafo 25, gli accorpamenti di singoli corsi in un corso unico o la suddivisione di un corso in più corsi, né l'eliminazione di un corso senza la sua sostituzione. Eventuali aumenti di durata dei corsi sono ammessi solo a compensazione di corrispondenti riduzioni o cancellazioni. Agli interventi formativi realizzati in difformità dal progetto formativo approvato si applicano le esclusioni di cui al Paragrafo 36.</p> <p>Tutte le spese sostenute in relazione ad attività previste in una domanda di variante non ancora approvata non sono riconosciute.</p> <p>Non sono comunque autorizzate varianti che determinino una variazione in aumento del contributo concesso per singola FA o una riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima utile al finanziamento.</p> <p>Eventuali maggiori spese derivanti da una variante approvata restano a totale carico del richiedente.</p>
---	--